

**OSSERVATORIO COSTITUZIONALE**

Codice ISSN: 2283-7515

Fasc. 3/2022

Data: 3 maggio 2022

### ***Il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche e la volontà della madre di non essere nominata\****

*di Simona Cacace – Ricercatore di diritto privato nell'Università di Brescia*

**ABSTRACT:** This paper examines the content of three bills on the right of the adopted child to know his biological origins, in spite of the will, expressed by the mother at the time of the childbirth, not to be named. The Author analyzes the different possibilities of balancing values, to protect the health and the life of the pregnant woman and the unborn child, the mother's dignity and self-determination and the right of the son to rebuild his personal identity.

**SOMMARIO:** 1. La disciplina vigente. – 2. Il diritto dell'adottato alla verità e la procedura di interpello. – 3. La tutela della donna.

---

\* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

Si riporta qui, con l'aggiunta di un apparato minimo di note bibliografiche, il testo dell'intervento programmato, su invito del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, nel corso delle audizioni informali in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 922 (*Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche*, comunicato alla Presidenza il 7 novembre 2018), 1039 (*Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita*, comunicato alla Presidenza il 31 gennaio 2019) e 1979 (*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche*, comunicato alla Presidenza il 15 ottobre 2020).

## 1. La disciplina vigente

I disegni di legge in ordine al diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche e attualmente all'esame della 2<sup>o</sup> Commissione del Senato della Repubblica<sup>1</sup> sono in particolare accomunati dall'obiettivo di modificare la disciplina di cui al comma settimo dell'art. 28, legge 4 maggio 1983, n. 184, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, ai sensi del quale «l'accesso alle informazioni – che riguardano l'origine e l'identità dei genitori biologici dell'adottato – non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata». Il riferimento operato dalla norma è all'art. 30, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000, il quale prevede che la dichiarazione di nascita viene resa all'ufficiale di stato civile da uno dei genitori, da un procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata<sup>2</sup>.

Il riconoscimento e il rispetto della volontà della madre di non essere nominata si inserisce all'interno di una disciplina, relativa all'esistenza di un supposto diritto alla verità biologica in capo all'adottato, sintetizzabile e declinabile nei termini seguenti: il minore adottato viene informato dai genitori adottivi di tale sua condizione; qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore; qualsivoglia pubblica amministrazione deve rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione

<sup>1</sup> DDL nn. 922 (*Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche*, comunicato alla Presidenza il 7 novembre 2018), 1039 (*Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita*, comunicato alla Presidenza il 31 gennaio 2019) e 1979 (*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche*, comunicato alla Presidenza il 15 ottobre 2020).

<sup>2</sup> Cfr. *ex pluribus* S. PATTI, *Sulla configurabilità di un diritto della persona di conoscere le proprie origini biologiche*, in *Dir. fam. pers.*, 1987, p. 1315; A. LIUZZI, *Il diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: una vexata quaestio*, in *Fam. dir.*, n. 1, 2002, p. 89; M.R. MARELLA, *Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini biologiche. Contenuti e prospettive*, in *Giur. it.*, 2001, p. 1768; A. FIGONE, *Sulla conoscenza delle proprie origini da parte dell'adottato*, in *Fam. dir.*, n. 1, 2003, p. 69; L. BALESTRA, *Il diritto alla conoscenza delle proprie origini tra tutela dell'identità dell'adottato e protezione del riserbo dei genitori biologici*, in *Famiglia*, 2006, p. 162; A. NICOLUSSI-A. RENDA, *Fecondazione eterologa: il pendolo fra Corte costituzionale e Corte EDU*, in *Eur. dir. priv.*, 2013, p. 212; T. AULETTA, *Sul diritto dell'adottato di conoscere la propria storia: un'occasione per ripensare alla disciplina della materia*, in *Corr. giur.*, 2014, p. 477; B. CHECCHINI, *Anonimato materno e diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, in *Riv. dir. civ.*, n. 1, 2014, p. 709; A. MORACE PINELLI, *Il diritto di conoscere le proprie origini e i recenti interventi della Corte costituzionale. Il caso dell'ospedale Sandro Pertini*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 242; ID., *Il diritto alla conoscenza delle proprie origini*, in M. BIANCA (a cura di), *The best interest of the child*, Roma, 2021, p. 1011.

espressa dell'autorità giudiziaria o salvo richiesta proveniente dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali; le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi; le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. L'autorizzazione del tribunale per i minorenni non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili.

Si è al riguardo non solo criticamente rilevata la rigidità del riferimento alla soglia dei venticinque anni di età, ben sette dopo il conseguimento della maggiore età, ma è stata altresì considerata singolare la competenza del tribunale per i minorenni riguardo ad un maggiorenne infraventicinquenne. Inoltre, se l'autorizzazione giudiziaria non è richiesta in caso di decesso o di irreperibilità dei genitori adottivi, può forse comprensibilmente sorgere qualche dubbio che l'interesse tutelato dalla norma e che giustifica la necessaria previa autorizzazione sia realmente e soltanto l'equilibrio psico-fisico dell'adottato.

A tali previsioni si aggiunga quella di cui all'art. 93, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali*, il quale dispone che: «Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse decorsi cento anni dalla formazione del documento».

Sino alla riforma operata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, l'adozione legittimante – così come disciplinata dal testo originario della legge n. 184/1983 – era incentrata sull'idea che l'interesse del minore si realizzasse attraverso la sostituzione della famiglia d'origine con quella adottiva. Ciò postulava la recisione d'ogni legame giuridico con la famiglia d'origine e la secretazione delle

informazioni relative all'identità dei genitori biologici. L'ordinamento si proponeva di preservare la serenità del minore e dei genitori adottivi eliminando qualsiasi possibile interferenza dei genitori biologici, nella convinzione che il rapporto di filiazione – e quindi quello adottivo, per imitazione della natura – dovesse basarsi sul carattere di esclusività del modello genitoriale. Una serenità, dunque, fondata sulla negazione di una parte del vissuto esistenziale del minore.

## 2. Il diritto dell'adottato alla verità e la procedura di interpello

Nell'ottica di ulteriormente presidiare, rispetto alla riforma del 2001, il diritto dell'adottato alla verità biologica, la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 18 novembre 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 là dove non prevede la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio, di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata al fine di poter ella valutare la revoca di tale dichiarazione<sup>3</sup>.

La decisione della nostra Corte costituzionale fa seguito alla pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo *Godelli c. Italia*, 25 settembre 2012, la quale ha ritenuto la disciplina normativa italiana in contrasto con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto al rispetto della vita privata e familiare) nella parte in cui non consente né la reversibilità del segreto conseguente alla scelta della partoriente di restare anonima, né l'accesso del figlio alle informazioni sulle proprie origini diverse dall'identificazione della partoriente stessa<sup>4</sup>. La giurisprudenza europea riconosce come il diritto a risalire alle proprie radici sia parte della tutela della vita privata, che comprende il diritto a conoscere i dettagli della propria identità di essere umano, quale è

<sup>3</sup> Corte cost., 18 novembre 2013, n. 278, in *Giur. cost.*, 2013, p. 4031, con commento di S. STEFANELLI, *Reversibilità del segreto della partoriente e accertamento della filiazione*; in *Oss. cost.*, dicembre 2013, p. 1, con commento di E. FRONTONI, *Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte EDU e Corte costituzionale. Nota a prima lettura sul mancato ricorso all'art. 117, primo comma, Cost., nella sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013*; in *Foro it.*, n. 1, 2014, c. 4; in *Nuova giur. civ. comm.*, n. 1, 2014, p. 279, con commento di V. MARCENÒ, *Quando da un dispositivo d'incostituzionalità possono derivare incertezze*, e p. 289, con commento di J. LONG, *Adozione e segreti: costituzionalmente illegittima l'irreversibilità dell'anonimato del parto*.

<sup>4</sup> Corte EDU, 25 settembre 2012, n. 33783/2009, *Godelli c. Italia*, in *Quad. cost.*, 2012, p. 908, con commento di E. VIGATO, *"Godelli c. Italia": il diritto a conoscere le proprie origini*; in *Fam. dir.*, 2013, p. 537, con commento di G. CURRÒ, *Diritto della madre all'anonimato e diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini. Verso nuove forme di temperamento*; in *Corr. giur.*, 2013, p. 940, con commento di V. CARBONE, *Corte EDU: conflitto tra il diritto della madre all'anonimato e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini*; in *Minorigiustizia*, 2013, p. 340, con commento di A. MARGARIA, *Parto anonimo e accesso alle origini: la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna la legge italiana*; *ivi*, 2013, p. 188, con commento di P. PAZÈ, *Le informazioni delle origini ai genitori adottivi*.

l'identificazione della propria genitura biologica, e costituisce passaggio cruciale sul cammino di costruzione della personalità.

La Corte di cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 1946 del 25 gennaio 2017 ha peraltro stabilito che, nelle more dell'intervento legislativo che disciplini e attui il relativo procedimento, sussiste comunque per il giudice la possibilità, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità tratte dal quadro normativo vigente<sup>5</sup>. Tali modalità possono già rinvenirsi nei commi 5 e 6 dell'art. 28, legge n. 184/1983, ove è disciplinata l'ipotesi dell'adottato che voglia accedere a tali informazioni in assenza di una dichiarazione della madre di non voler essere nominata: è un procedimento di volontaria giurisdizione, svolto in camera di consiglio presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza. Alcuni tribunali hanno già adottato, nel corso di questi ultimi anni, linee guida al riguardo.

L'intervento del legislatore italiano sul punto appare dunque adempimento urgente ed imprescindibile.

Analizzando i tre disegni di legge, le scelte operate in termini di bilanciamento di diritti possono essere così sintetizzate.

Il disegno di legge n. 1979 del 2020, similmente al disegno di legge n. 922 del 2018, consente l'accesso, da parte dell'adottato che abbia raggiunto la maggiore età, alle informazioni nei confronti della madre che, avendo dichiarato di non voler essere nominata, abbia successivamente revocato tale dichiarazione o sia deceduta o risulti incapace di esprimere la propria volontà o sia irreperibile.

La revoca può avvenire per iniziativa spontanea della donna o a seguito di interpello da parte del tribunale per i minorenni, su richiesta del figlio. Non può darsi luogo ad interpello qualora la madre abbia confermato, decorsi diciotto anni dal parto, la propria volontà di non essere nominata.

---

<sup>5</sup> Cass., sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, p. 1041, con commento di S. STEFANELLI, *Anonimato materno e genitorialità dopo Cass., sez. un., n. 1946 del 2017*; in *Corr. giur.*, 2017, p. 624, con commento di M.N. BUGETTI, *Sul difficile equilibrio tra anonimato materno e diritto alla conoscenza delle proprie origini: l'intervento delle Sezioni Unite*; in *Minorigiustizia*, 2017, p. 151, con commento di A. ARECCHIA-E. ROSATI-M. ROSSI, *Diritto alle origini e identità: una chiave di lettura da parte dei figli adottivi non riconosciuti alla nascita*; in *Eur. dir. priv.*, 2017, p. 901, con commento di F. GIGLIOTTI, *Parto anonimo e accesso alle informazioni identitarie (tra soluzioni praticare e prospettive di riforma)*; in *Fam. dir.*, 2017, p. 748, con commento di P. DI MARZIO, *Parto anonimo e diritto alla conoscenza delle origini*.

Parimenti, la procedura volta a contattare in via interlocutoria la madre non viene attivata qualora quest'ultima abbia già autonomamente revocato la propria volontà di restare anonima.

La procedura è svolta con modalità che ne assicurino la segretezza, la massima riservatezza e il rispetto della dignità della madre.

È infine previsto che, nel momento in cui dichiara di non voler essere nominata, la donna sia informata riguardo agli effetti giuridici conseguenti alla manifestazione di siffatta volontà; riguardo alla sua facoltà di revocare e altresì di confermare tale volere; nonché in merito alla facoltà del figlio di presentare istanza al tribunale per i minorenni al fine di attivare la procedura di interpello.

Il disegno di legge n. 1039 del 2019 per converso evidenzia come violare il patto di segretezza statuito tra lo Stato e la madre, che garantisce a quest'ultima una durata dell'anonimato pari ad un secolo, metterebbe a repentaglio la vita e la salute delle donne e dei loro bambini, a causa dell'aumento, che ne conseguirebbe, degli aborti, degli infanticidi, degli abbandoni di neonati in luoghi non sicuri, dei parti in casa e non in ospedale, specie in quei contesti religiosi e culturali in cui l'aver rapporti sessuali o partorire al di fuori del matrimonio può portare a conseguenze gravissime.

Rispetto a tali timori, non v'è procedura d'interpello in grado di assicurare la necessaria segretezza, perché le madri sarebbero sempre esposte ad una possibile individuazione, anche indirettamente, da parte di terzi, considerato il numero elevato di persone che prenderebbero in esame l'istanza del figlio, nonché considerato il rischio che la lettera di convocazione sia in qualche modo intercettata da un familiare, per esempio, della donna.

Il disegno di legge prevede dunque la possibilità di interpellare la madre solo qualora si sia lei stessa previamente resa contattabile: ovvero nell'ipotesi in cui abbia successivamente revocato la sua volontà di non essere nominata, rinunciando così al diritto all'anonimato con espressa comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, facoltà di revoca riguardo alla quale viene informata in sede di dichiarazione di nascita.

### **3. La tutela della donna**

La scelta da ultimo illustrata, operata dal disegno di legge n. 1039 del 2019, sembra la migliore in termini di bilanciamento fra diritti costituzionalmente riconosciuti e tutelati, che consente – così

come caldeggiato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Godelli* – la revoca dell'anonimato da parte della donna, riconoscendo però a quest'ultima un diritto potestativo a fronte del quale il figlio si trova in una situazione di soggezione. Ciò onde preservare la vita e la salute di madre e figlio, ritenuti prevalenti rispetto al diritto del figlio di conoscere le proprie origini, il quale rinviene comunque fondamento costituzionale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Carta fondamentale. V'è poi un'ulteriore considerazione a favore di una disciplina che escluda di contattare la donna su richiesta del figlio se questa non ha previamente espresso una disponibilità in tale senso: infatti, sottoporre ad interpellato la madre che abbia chiesto di non essere nominata equivale a costringere questa madre a reiterare l'abbandono del figlio, ad abbandonare per la seconda volta il figlio, qualora il contesto in cui vive non sia mutato rispetto a quello d'un tempo (da un punto di vista personale, fisio-psichico, economico, socio-culturale). Senza contare che mettere in pericolo la segretezza del parto equivale a vanificare e negare la *ratio* stessa della previsione che consente alla puerpera di non essere nominata: equivale – potrebbe ben affermarsi – ad una surrettizia abrogazione.

Non si tratta dunque soltanto di prevenire un pericolo per l'integrità psicofisica della donna e del suo bambino qualora la prima, per il timore che l'anonimato non sia poi effettivo, sia indotta a compiere scelte diverse nel corso della gestazione o al momento del parto. Si tratta altresì di considerare anche il rischio, più che fondato nell'ipotesi in cui l'interessata non acconsenta ad essere rintracciata, di una violazione della dignità e dell'identità personale femminili, che può essere evitata con una diversa procedura di revoca. Qualora, invece, la richiesta di accesso alle informazioni avvenga per motivi legati alla salute del figlio, anche minore, tale comunicazione è sempre consentita, evitando la trasmissione dei dati identificativi della partoriente.

Con il disegno di legge n. 1039 del 2019 si propone dunque un bilanciamento valoriale e fra diritti costituzionalmente tutelati che parzialmente si discosta dalle indicazioni della Corte costituzionale n. 278/2013, con esiti che paiono, però, più convincenti. A fronte dell'esigenza infatti di evitare una cristallizzazione della volontà negativa della donna, il migliore equilibrio al fine di preservare tutti gli interessi coinvolti è dato dall'individuazione e dalla regolamentazione di una procedura che consenta a quest'ultima di modificare le proprie determinazioni, senza però dover subire interventi dall'esterno.

D'altro canto, una scelta normativa che non tuteli adeguatamente la dignità, l'identità, la riservatezza e la salute fisio-psichica della madre potrebbe persino rappresentare un'incongruenza

del sistema rispetto al bilanciamento valoriale operato a suo tempo dal legislatore italiano con la disciplina sull'interruzione volontaria della gravidanza. Siffatta incongruenza – non si può escluderlo affatto – sarebbe suscettibile anch'essa di rilievi da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, come già in passato accaduto rispetto alla normativa in materia di interruzione volontaria della gravidanza in relazione con quella sulla procreazione medicalmente assistita.

Per gli stessi motivi, si ritiene non potersi consentire al figlio l'accesso ai dati identificativi di fratelli o consanguinei qualora la madre abbia dichiarato di non voler essere nominata e non abbia revocato autonomamente tale volontà, perché tale accesso vanificherebbe l'anonimato del parto.

Non pare altresì potersi condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ove la donna risulti deceduta al momento di presentazione dell'istanza da parte del figlio, la sua identità debba essere immediatamente comunicata, contraddicendo il termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto, di cui al d.lgs. n. 196/2003. Secondo la Corte di cassazione, che sul punto si è pronunciata in questo senso più d'una volta, una diversa soluzione determinerebbe la cristallizzazione della scelta di non essere nominata anche dopo la sua morte e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la necessaria reversibilità del segreto, nonché determinerebbe l'affievolimento, se non la scomparsa, di quelle ragioni di protezione che l'ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre, proprio in ragione della revocabilità di tale scelta<sup>6</sup>.

Orbene, lungi dal ritenere scomparse le ragioni di protezione a séguito del decesso della donna, può persino affermarsi che l'affievolimento cui fa riferimento la Corte non è sufficiente a superare il riferimento al decorso di un secolo, per tutelare la memoria della donna, la sua identità e dignità e il diritto all'oblio. Tanto più che l'accesso alle informazioni sarebbe in questo caso del tutto fine a se stesso, nell'impossibilità di tentare l'instaurazione di un contatto o di un rapporto personale.

La conoscenza del legame di filiazione potrebbe invece presentare un notevole impatto emotivo e psicologico sui familiari della donna o sulle persone a lei vicine, senza neanche la possibilità di

---

<sup>6</sup> Cfr. Cass., 21 luglio 2016, n. 15024, in *Pers. merc.*, 2017, p. 44, con commento di C. GRANELLI, *Il c.d. "parto anonimo" ed il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini: un caso emblematico di "dialogo" fra corti*; Cass., 9 novembre 2016, n. 22838, in *Foro it.*, 2016, c. 3791, con commento di G. CASABURI, *In tema di diritto del figlio adottivo alla conoscenza delle proprie origini*; in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 673, con commento di F. TESCIONE, *L'anonimato materno: un diritto al banco di prova*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 323, con commento di M.G. STANZIONE, *Scelta della madre per l'anonimato e diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini*; Cass., 7 febbraio 2018, n. 3004, in *Stato civ. it.*, 2018, p. 9, con note di commento di D. BERLOCO; Cass., 9 agosto 2021, n. 22497, in *Giust. civ. Mass.*, 2021.



rinvenire spiegazioni presso la diretta interessata. Riguardo poi all'irreversibilità della manifestazione di volontà di non essere nominata, riconducibile al decesso della partoriente, pare un argomento invero poco convincente, considerato che dall'evento morte deriva sempre la conseguenza dell'irreversibilità rispetto a tutte le dichiarazioni con effetti giuridici.

La tutela della madre non può però spingersi fino a consentirle d'interpellare lei stessa il figlio: se il bilanciamento avviene fra il medesimo diritto all'identità personale dell'uno e dell'altra, indubitabilmente l'ordinamento accorda tutela preminente a colui che è stato abbandonato, al quale soltanto viene riconosciuta la possibilità di cercare il contatto e di attivarsi a tal fine.

Non v'è invece ragione per mantenere la soglia dei venticinque anni per l'accesso alle informazioni da parte del figlio né per serbare la relativa autorizzazione del tribunale per i minorenni. L'autorizzazione giudiziaria potrebbe al contrario essere conservata qualora si scegliesse di consentire anche all'infradiciottenne tale accesso, sulla scorta del rilievo sempre più conferito alla capacità di discernimento del minore d'età nell'esercizio dei suoi diritti inviolabili.